



7334.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
Avviso di accertamento -
Frode carousel - Prova
della partecipazione del
cessionario.

Composta da

Giacinto Bisogni	Presidente
Ernestino Luigi Bruschetta	Consigliere
Giacomo Maria Nonno	Consigliere
Roberto Succio	Consigliere
Giuseppe Fichera	Consigliere rel.

R.G.N. 16194/2018

Cron. 7334

Num.

C.C. 17/12/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16194/2018 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate (C.F. (omissis)), in persona del direttore
pro tempore, e Agenzia delle entrate-Riscossione (C.F.
(omissis)), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentate
e difese dall'avvocatura generale dello Stato, entrambe elettivamente
domiciliate presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

5/27
note

- ricorrenti -

contro

Fallimento della (omissis) s.p.a., in liquidazione (C.F.
(omissis)), in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv. (omissis) , elettivamente
domiciliata presso il suo studio in (omissis)

(omissis)

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 4964/05/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il giorno 29 novembre 2017.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Il fallimento della (omissis) s.p.a., in liquidazione, (di seguito *breviter* (omissis)) impugnò la cartella di pagamento notificata da (omissis) s.p.a., in forza dell'iscrizione a ruolo straordinaria fondata su tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA, anni d'imposta 2003 e 2004.

Il ricorso venne integralmente accolto in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 29 novembre 2017, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito *breviter* ADER) – già (omissis) s.p.a. –, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre il fallimento della (omissis) ha depositato controricorso.

Il fallimento della (omissis) ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo l'Agenzia delle entrate e l'ADER deducono la violazione degli artt. 11, 15-*bis*, 87 e 88 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 96 l.fall., dell'art. 33 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il giudice di merito ritenuto che l'iscrizione a ruolo straordinaria sia illegittima quando gli atti presupposti siano stati annullati, anche con sentenza non passata in cosa giudicata, nell'ipotesi in cui il contribuente sia stato dichiarato fallito.

1.1. Il motivo non ha fondamento.

È noto, che secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante da un avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-*bis* del d.p.r. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale (Cass. S.U. 13/01/2017, n. 758; conforme, da ultimo, Cass. 21/10/2020 n. 22938).

Dunque, correttamente il giudice di merito ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, essendo incontroverso che al momento della notifica della cartella di pagamento, tutti gli avvisi di accertamento – sulla base dei quali era stato spiccato il ruolo straordinario –, risultavano annullati con sentenze rese dalla commissione tributaria provinciale poi confermate in sede di appello.

1.2. L'odierna ricorrente, invocando la speciale disciplina prevista per l'insinuazione dei crediti allo stato passivo dei contribuenti che siano stati dichiarati falliti, non offre argomentazioni persuasive, idonee a giustificare una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, c.p.c.

Invero, per un verso, va considerato che, come già ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di

pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (Cass. S.U. 15/03/2012 n. 4126).

Per altro verso, occorre riaffermare che l'art. 87, comma 2, del d.p.r. n. 602 del 1973, consente la legittimazione straordinaria del concessionario della riscossione – il quale, *ex lege*, «sulla base ruolo» può avanzare la domanda di insinuazione al passivo – ovviamente a condizione che il ruolo sia stato formato legittimamente.

Nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il ruolo, non importa se ordinario o straordinario, risulti fondato su avvisi di accertamento annullati dal giudice tributario, è all'evidenza che nessun diritto all'insinuazione al passivo può essere riconosciuto al concessionario, salvo che non si debba arrivare alla singolare conclusione – priva di qualsivoglia aggancio normativo – che il giudice delegato debba comunque ammettere al concorso il credito tributario con riserva, ex art. 88, comma 1, del d.p.r. n. 602 del 1973, così ponendo a carico del curatore l'onere di impugnare davanti al giudice tributario ruoli spiccati a seguito di avvisi di accertamento, che tuttavia risultano in precedenza già annullati nella medesima sede giurisdizionale.

11. Le spese seguono la soccombenza. Essendo le ricorrenti due amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo unificato, va escluso per le predette l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente,

liquidate in complessivi euro 40.000,00, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2020.

Il Presidente
(Giacinto Bisogni)
Giacinto Bisogni

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
16 MAR. 2021
IL CANCELLIERE
Dott. Carlo Luca Dionigi